



**La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA**

composta dai seguenti magistrati:

Fabio VIOLA	Presidente
Alessandro BENIGNI	Consigliere
Donato CENTRONE	Primo Referendario
Claudio GUERRINI	Primo Referendario (relatore)
Carmelina ADDESSO	Primo Referendario
Giovanni DALLA PRIA	Referendario

nella camera di consiglio del 21 febbraio 2019, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lettera dell'1 febbraio 2019 - trasmessa tramite nota del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria n. 13 del 5 febbraio 2019, assunta al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 5 febbraio 2019 con il n. 0000692-05/02/2019-SC_LIG-T85-A - con la quale il Sindaco del Comune di Chiavari (GE) ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 6/2019 del 15 febbraio 2019 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito il magistrato relatore, dott. Claudio Guerrini;

PREMESSO IN FATTO:

Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Chiavari rivolge a questa Sezione regionale di controllo una richiesta di parere in tema di compenso attribuibile ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente.

Al riguardo, il Sindaco istante fa presente che l'organo collegiale di revisione economico-finanziaria attualmente in carica è stato nominato per il triennio 2018-2021 con una delibera del Consiglio comunale adottata nel corso del 2018, con la quale è stato altresì stabilito il compenso da riconoscere per ciascun membro sulla base di una valutazione di adeguatezza e congruità parametrata ai limiti massimi del compenso base annuo lordo fissati dal decreto interministeriale 20 maggio 2005 e, in ogni caso, in misura inferiore al livello massimo consentito.

Senonché, successivamente a tale determinazione, è intervenuto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018, che ha provveduto ad aggiornare i suddetti limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti degli enti locali, peraltro operando un significativo incremento dei medesimi rispetto a quelli definiti nel precedente decreto del 20 maggio 2005.

In ragione di quanto rappresentato, il Comune formula il quesito volto a sapere se, considerato il sopravvenire del nuovo DM 21 dicembre 2018, *“sia legittimo per l'organo assembleare del Comune intervenire al fine di adeguare il compenso del Collegio dei Revisori, assumendo nuove valutazioni di congruità e decisioni sulla base di un mutato contesto normativo che modifica radicalmente i valori dei compensi massimi attribuibili”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1. La richiesta di parere risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

2. La stessa è parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo. Si considera, infatti, che la disciplina concernente il trattamento economico dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali è posta sia a tutela delle finalità di contenimento delle spese di funzionamento delle amministrazioni, sia a garanzia dell'esigenza di imparzialità ed indipendenza degli stessi revisori nell'esercizio delle funzioni di controllo che l'ordinamento ad essi intesta nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6407 del 16 novembre 2005; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 677 del 15 febbraio 2017) e a fini di coordinamento della finanza pubblica. Come tale, pertanto, la materia in questione è senz'altro riconducibile alla nozione di “contabilità pubblica” strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, quale delineata nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).

3. Nel merito, occorre muovere anzitutto dal dato normativo di riferimento specificamente concernente i compensi dei revisori degli enti locali, il quale è essenzialmente costituito dall'articolo 241 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Di tale disposizione, ai fini della presente questione vengono in rilievo segnatamente il primo comma, nonché il settimo ed ultimo comma.

3.1 Con la prima norma, il legislatore demanda ad un decreto interministeriale il compito di stabilire i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, prevedendone l'aggiornamento con cadenza triennale ed individuando nella classe demografica e nelle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali i parametri oggettivi di riferimento per tale determinazione.

È evidente che, con la scelta di assicurare una puntuale ed obiettiva predeterminazione della remunerazione massima dei revisori - oltre che delle maggiorazioni consentite dagli altri commi dell'art. 241 TUEL per specifiche ipotesi di estensione dell'incarico e della misura massima dei rimborsi spese -, il legislatore ha privilegiato il perseguimento di finalità di contenimento delle spese degli enti locali attraverso la riduzione dei costi di funzionamento degli organi.

Non sussiste, invece, una specifica previsione normativa o, comunque, di carattere generale, che espressamente disponga in modo analogo in ordine alla individuazione di limiti minimi al corrispettivo dei revisori.

Ciò nonostante, nella giurisprudenza in sede di controllo è già stato osservato che l'interesse dei revisori a non subire *vulnus* alla propria professionalità – derivanti da remunerazioni troppo contenute – e a scongiurare effetti distorsivi e potenziali disparità di trattamento, trova comunque tutela in altre norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili anche ai rapporti in questione ed a cui gli enti sono tenuti ad attenersi (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG).

Al riguardo, si menzionano in particolare, sia l'articolo 2233, comma secondo, del codice civile, sia l'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati).

La prima norma dispone che, nei rapporti d'opera intellettuale (nella cui area senz'altro ricade l'incarico dei revisori degli enti locali), *"in ogni caso la misura del compenso dev'essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"*, ponendo così un principio valido a maggior ragione a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali operata dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

La seconda disposizione a sua volta prescrive che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non possa essere subordinato ad alcuna condizione né stabilito in funzione dei risultati della revisione, bensì debba essere determinato in modo congruo a tutela della qualità ed affidabilità delle attività di supervisione, indirizzo e verifica richieste.

Nell'ambito dell'ordinamento, dunque, per tale via diviene possibile configurare l'esistenza di parametri (minimi) di congruità ed adeguatezza anche dei compensi dei revisori degli enti locali; ciò a garanzia anche dell'interesse pubblico per l'autonomia e l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni e nonostante che l'individuazione di limiti minimi per tali compensi non possa farsi rientrare nelle competenze consultive della Corte dei conti (v. ancora la citata deliberazione n. 16/2017 della Sezione delle Autonomie).

3.2 Con l'altra norma prima menzionata, ovvero il comma 7 dell'art. 241 TUEL, è previsto che gli enti locali stabiliscano il compenso attribuito ai revisori con la stessa delibera di nomina.

È stato detto (in particolare dalla Sezione delle autonomie con la richiamata deliberazione) che tale previsione sia essenzialmente diretta ad evitare il verificarsi in corso di rapporto di variazioni incrementali di detti compensi con maggiori oneri per l'ente.

È peraltro da ritenersi che, oltre a rispecchiare l'ottica di contenimento della spesa, comune agli altri commi della disposizione, il precetto in questione assolve anche ad una finalità di garanzia del corretto ed imparziale esercizio della funzione da parte del professionista e sia quindi altresì dettato dall'esigenza di impedire che le vicende, l'efficacia, i risultati concernenti il concreto svolgimento dell'incarico possano mai incidere indebitamente sulle determinazioni dell'ente in ordine alla misura del compenso.

4. Per quanto concerne l'attuazione della suddetta disciplina legislativa, fino al 31 dicembre 2018 ha trovato applicazione il citato D.I. 20 maggio 2005 (Ministro dell'interno

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) in materia di limiti massimi del compenso spettante ai revisori degli enti locali.

Come già riferito, dopo svariati anni in cui non è stato dato corso alla revisione triennale prevista dall'art. 241, comma 1, TUEL, è stato recentemente emanato il D.I. 21 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019, che ha appunto operato l'aggiornamento dei suddetti limiti massimi dei compensi, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2019 (articolo 4, comma 1).

Connotato significativo di tale intervento è che, proprio in ragione del prolungato lasso temporale trascorso dal precedente analogo provvedimento ministeriale, l'incremento dei valori considerati viene disposto in misura decisamente consistente che, per i comuni della fascia di popolazione in cui rientra anche il Comune di Chiavari, supera persino il 50 per cento.

Altro elemento di rilievo, ai fini della presente valutazione, si rinviene nelle premesse del provvedimento laddove viene espressamente dichiarato come la necessità di rivalutazione dei compensi base dei revisori contabili degli enti locali sia stata imposta dall'aumento esponenziale delle loro funzioni alla luce della legislazione di finanza pubblica, e dalla conseguente esigenza di rispettare i principi sull'equo compenso, di cui viene individuato un riferimento normativo espresso nella disposizione di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, riguardante i rapporti professionali degli avvocati con determinate categorie di imprese ove regolati da convenzioni unilateralmente predisposte dalle stesse imprese.

Il provvedimento in questione, peraltro, all'articolo 1, comma 3, contempla l'ipotesi che, in relazione ai nuovi massimi introdotti, i consigli degli enti (comunali o provinciali e delle città metropolitane) provvedano ad un eventuale adeguamento dei compensi precedentemente deliberati, in ogni caso escludendone qualsiasi effetto retroattivo.

5. Deriva evidentemente da tale ultima disposizione, e dal problematico rapporto della stessa con la previsione di cui all'art. 241, comma 7, TUEL, il dubbio che anima il Comune di Chiavari, il quale, avendo provveduto nel 2018, all'atto della nomina, a determinare il compenso del Collegio dei revisori sulla base di un giudizio di adeguatezza rapportato ai limiti massimi previsti dal risalente D.I. 20 maggio 2005, domanda se, a seguito del relativo aggiornamento di tali limiti ad opera del D.I. 21 dicembre 2018, sia possibile per l'Ente procedere, in relazione ai nuovi parametri di riferimento, ad una nuova valutazione di congruità del compenso da assegnare e, quindi, ad un suo eventuale adeguamento in modifica alla delibera originaria.

A tale preciso interrogativo, questa Sezione ritiene di rispondere nei termini complessivamente seguenti.

5.1 La considerazione generale di partenza muove dal rilievo preminente che, in virtù del carattere di norma di rango primario, non può non essere attribuito al precetto di cui all'art. 241, comma 7, TUEL, per affermare che, di norma, la concreta determinazione dei compensi dei revisori stabilita con la delibera di nomina non possa subire modifiche durante il periodo di svolgimento dell'incarico.

In questo senso, la disposizione può essere posta in collegamento con il primo comma dello stesso art. 241, per concludere che, secondo il disegno del legislatore, i

previsti aggiornamenti triennali dei limiti massimi del compenso base dei revisori, disposti per via ministeriale, non possono comportare per gli enti locali il conseguente adeguamento dei compensi degli organi già in carica, i quali invece restano fissati nella misura già deliberata in origine.

5.2 Ciò posto, deve però altresì ritenersi che la tendenziale indefettibilità della determinazione disposta all'atto della nomina incontra un limite (od eccezione) che è ricavabile dall'insieme di osservazioni sopra svolte con riferimento alla disciplina applicabile alla materia.

Si tratta dell'eventualità in cui, in conseguenza di mutamenti di qualunque natura concernenti il contesto ordinamentale o fattuale in cui si sviluppa l'incarico del revisore, la misura del compenso inizialmente deliberata dall'ente locale si manifesti chiaramente non più rispondente ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza che, come visto, anche sulla base di principi derivanti dall'ordinamento comunitario, sono considerati esistenti in materia. In tal caso, pertanto, l'ente stesso può considerarsi legittimato a procedere alle nuove necessarie valutazioni e poi ad intervenire per riportare detto compenso ad un livello conforme ai suddetti parametri minimi.

5.3 Nell'ottica di tale opzione interpretativa - che privilegia tra le possibili chiavi di lettura quella che consente di attribuire al diritto interno un significato conforme ai principi di derivazione comunitaria o, quantomeno, compatibile con essi -, trova coerenza logica, oltre che i limiti di applicazione, anche la previsione di cui al citato art. 1, comma 3, del D.I. 21 dicembre 2018, concernente l'eventuale adeguamento dei compensi dei revisori in carica in relazione ai nuovi limiti massimi aggiornati.

Orbene, si è visto sopra come, in condizioni di normale sviluppo del sistema, ovvero con aggiornamenti ministeriali dei limiti massimi in questione che intervengano secondo la prevista cadenza triennale (art. 241, comma 1, TUEL), siano da escludersi conseguenti modifiche ai compensi effettivamente già deliberati. Rispetto al regime ordinario, tuttavia, la situazione creatasi con il D.I. 21 dicembre 2018 presenta caratteri di straordinarietà, per via dei già evidenziati profili legati al lungo tempo trascorso dal precedente aggiornamento (oltre tredici anni in luogo dei tre previsti dalla norma), alla notevole espansione dei compiti intestati ai revisori degli enti locali alla luce della legislazione nel frattempo intervenuta e, infine, alla conseguente previsione di consistenti aumenti dei limiti massimi dei compensi base dei revisori con la dichiarata finalità di assicurare il pieno rispetto dei principi dell'ordinamento in materia di equo compenso.

Essendo, questi, tutti fattori in grado di condurre, per riflesso, a ritenere non più attuali le valutazioni di adeguatezza dei compensi in precedenza assunte dagli enti sulla base dei precedenti valori massimi, il nuovo decreto, per l'appunto, ne consente la ripetizione parametrata ai nuovi limiti in vista dell'eventuale adeguamento dei compensi medesimi.

Ciò vale, in special modo, con riferimento a situazioni del genere in cui si trova anche il Comune istante, dove, all'atto della nomina dei revisori in carica, il relativo compenso non era stato stabilito nell'importo corrispondente al limite massimo allora vigente, bensì in un importo inferiore, determinato in base a specifico scrutinio di congruità che quel limite massimo assumeva soltanto come valore di riferimento. In siffatti

casi, infatti, si rivela assai più probabile che la misura della remunerazione che appariva congrua e adeguata allora, si riveli non più tale alla luce del nuovo D.I. 21 dicembre 2018.

Per quanto finora esposto risulta chiaro che l'eventuale adeguamento consentito deve essere invece contenuto nei limiti di quanto risulti necessario per assicurare, anche nei confronti dei revisori già in carica, il rispetto del principio dell'equo compenso, e quindi entro un parametro di congruità ed adeguatezza da determinarsi in rapporto alla prestazione professionale richiesta. Non si può dimenticare, infatti, che la possibilità offerta dalla disposizione ministeriale costituisce un'eccezione rispetto alla regola di cui all'art. 241, comma 7, del TUEL circa l'intangibilità delle determinazioni assunte nella delibera di nomina, alla cui *ratio* di contenimento dei costi deve comunque uniformarsi.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Chiavari.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune di Chiavari (GE).

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 21 febbraio 2019.

Il magistrato relatore
(*Claudio Guerrini*)

Il Presidente
(*Fabio Viola*)

Depositato in segreteria il 22 febbraio 2019

Il funzionario preposto
(dott.ssa Antonella Sfettina)

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

27 Feb 2019

Compensi degli organi in carica da aggiornare alle nuove tariffe

di Marco Rossi e Massimiliano Trudu

La Corte dei conti interviene nuovamente sulla questione dei compensi dei revisori dei conti già in carica alla data del 21 dicembre 2018. Questa volta è la Sezione di controllo della Regione Liguria che, con il parere n. 20/2019, decide per superare il dato formale delle norme per aderire a un'impostazione maggiormente coerente con i contenuti del Dm 21 dicembre 2019.

Il precedente dell'Emilia Romagna

Sulla questione, peraltro, si era già espressa la Sezione regionale dell'Emilia Romagna con un parere (n. 5/2019, sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 25 gennaio) che però si limitava a considerare due aspetti. Il primo ricavabile dal comma 7 dell'articolo 241 del Tuel secondo cui il compenso dell'organo di revisione è determinato (in via definitiva) dall'organo consiliare nell'atto di nomina. Il secondo che l'eccezione a questa immutabile decisione sarebbe stata prevista dal Dm 21 dicembre 2018 solo per i collegi di revisione per i quali ab origine era stato definito il compenso massimo per la classe di appartenenza dell'ente. Questa conclusione era legata alla circostanza secondo la quale il nuovo decreto ha previsto che «L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto ...».

In sostanza se con la deliberazione consiliare di nomina si era espressa la volontà di attribuire i compensi massimi previsti per la classe demografica del Comune nominante, in quel caso (e solo in quello) si poteva intervenire con una nuova deliberazione che ri-adeguasse i compensi ai nuovi massimi. In tal senso, quindi, poteva quasi essere percepita una sorta di automatismo che la formale deliberazione consiliare doveva confermare.

La decisione della Corte ligure

Il nuovo intervento della Corte ligure supera queste posizioni e, come evidenziato anche dall'ente istante, attribuisce al Dm 21 dicembre 2018 la capacità di alterare il quadro normativo e fattuale in cui si deve stabilire se il compenso per il collegio di revisione possa considerarsi adeguato e rispettoso del decoro della professione degli incaricati.

I giudici contabili della Liguria hanno evidenziato che - come già fatto dai quelli dell'Emilia Romagna - in concreto, la possibilità di modificare l'ammontare del compenso in costanza di rapporto rappresenti un'eccezione a quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 241 del Tuel.

Andando oltre, hanno precisato che l'eccezionalità dell'intervento dell'organo consiliare appare legittima in considerazione del lunghissimo tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento dei limiti massimi (oltre tredici anni in luogo dei tre previsti dalla norma), del notevole incremento del livello dei compensi rispetto al 2005 (in alcuni casi l'incremento supera persino il 50%) e, in fine, dell'aumento esponenziale delle funzioni attribuite all'organo di revisione alla luce della legislazione di finanza pubblica e quindi della connessa esigenza di rispetto i principi dell'equo compenso. Quindi ciò che rileva, a parere dei giudici, ai fini del superamento della tendenziale indefettibilità della delibera di nomina originaria, è un mutamento radicale del contesto

normativo e fattuale in cui si sviluppa l'incarico di revisore.

La misura del compenso determinata con riferimento a parametri di tredici anni fa, infatti, non può apparire più adeguata se nel frattempo sono mutate le condizioni economiche generali e quelle di svolgimento delle prestazioni professionali richieste.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved